

Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati

(xx Abbreviazione)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2 lettera a, 9 capoverso 1, 12 capoverso 5, 13 capoverso 3, 20 capoverso 4, 21 e 26 capoverso 5 della legge federale del 16 marzo 2012¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina i controlli volti a evitare l'importazione di prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

² I prodotti dell'acquacoltura di avannotti o larve, i pesci ornamentali e tutti i prodotti della pesca di acqua dolce sono esclusi dal campo di applicazione della presente ordinanza.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *prodotti della pesca*: i prodotti della pesca marittima elencati nell'allegato 1 soggetti al controllo;
- b. *Stato di bandiera*: lo Stato in cui il peschereccio indicato sul certificato di cattura è registrato nel registro sulle navi e di cui il peschereccio batte bandiera.
- c. *partita*: i prodotti della pesca spediti dall'esportatore all'importatore contemporaneamente o coperti da un unico titolo di trasporto;
- d. *persone responsabili*: persone di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane (LD) e le persone che importano o fanno importare prodotti della pesca a titolo professionale;
- e. *DVCE*: documento veterinario comune di entrata secondo l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 282/2004³ e l'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004⁴ che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da Paesi terzi;
- f. *certificato sanitario*: documento rilasciato dalle autorità competenti del Paese di provenienza che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari;
- g. *uffici doganali*: gli uffici doganali responsabili della tassazione di animali e prodotti animali.
- h. *posti di ispezione frontaliere*: gli uffici doganali con servizio veterinario di confine;
- i. *provenienza legale*: prodotti della pesca provenienti da catture
 1. effettuate da pescherecci registrati regolarmente da uno Stato di bandiera e che sono identificabili in modo inequivocabile secondo i mezzi di identificazione necessari fissati dalle normative internazionali vigenti;
 2. effettuate da pescherecci che non sottostanno a provvedimenti di sequestro da parte di singoli Stati, comunità internazionali o organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
 3. effettuate da pescherecci che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la cattura delle rispettive specie ittiche e che svolgono le loro attività di cattura osservando le regole fissate dai singoli Stati o dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca;
 4. notificate all'approdo secondo le disposizioni fissate dai singoli Stati e dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca; e
 5. pescate rispettando le quote di pesca vigenti per la rispettiva specie ittica.

Art. 3 Condizioni di importazione

I prodotti della pesca possono essere unicamente importati in Svizzera qualora sono

- a. di provenienza legale; e

RS ...

¹ RS 453

² RS 631.0

³ Regolamento (CE) n. 282/2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11, modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 585/2004, GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.

⁴ Regolamento (CE) n. 136/2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014, GU L 139 del 14.5.2014.

- b. accompagnati dai certificati di cattura in base all'allegato 2 e dai documenti di accompagnamento necessari.

Art. 3a Certificato di cattura

¹ Il certificato di cattura conferma l'autorizzazione delle attività di pesca durante un determinato periodo, in una determinata zona di pesca oppure per un specifico tipo di pesca.

² Deve essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca.

³ Il certificato di cattura conferma che le catture sono di provenienza legale.

⁴ Il certificato di cattura deve contenere tutte le indicazioni riportate nel modello dell'allegato 2.

Art. 3b Documenti di accompagnamento

I documenti di accompagnamento sono i seguenti documenti relativi alla partita:

- a. fattura;
- b. titolo di trasporto o altri documenti che attestano il trasporto;
- c. dichiarazione di trasformazione secondo l'allegato 3;
- d. in caso di partite provenienti da Paesi diversi da quelli dell'UE: certificato sanitario o DVCE.

Art. 3c Obbligo di conservazione e controllo degli effettivi

¹ La persona responsabile deve conservare il certificato di cattura e i documenti di accompagnamento per tre anni dopo l'importazione della partita.

² È tenuta a tenere un controllo degli effettivi delle importazioni di prodotti della pesca.

Art. 3d Divieto di importazione

¹ È vietata l'importazione di prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera elencati all'allegato 4. Il divieto di importazione può essere applicato a tutti i prodotti della pesca oppure solo a quelli per cui non è garantita la sostenibilità.

² Uno Stato di bandiera è elencato nell'allegato 4 se sussistono indicazioni dimostrate sufficienti da ricondurre a tolleranza, favoreggiamento o promozione della pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

³ Il Consiglio federale può aggiornare l'allegato 4 su richiesta del Dipartimento federale dell'interno (DFI). A tale riguardo, si basa in particolare sulle informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 19 e sui risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca. Tiene presente le decisioni dell'UE relative agli Stati non cooperanti di cui agli articoli 31–34 del regolamento (CE) n. 1005/2008⁵.

⁴ Gli Stati di bandiera che sono inseriti nell'allegato 4 sono previamente consultati dal DFI.

Sezione 2: Procedura di controllo generale

Art. 4 Notifica preventiva della partita

¹ La persona responsabile deve notificare la partita di prodotti della pesca all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) al più tardi tre giorni lavorativi prima dell'importazione prevista.

² In casi giustificati, l'USAV può accordare un termine di notifica più breve.

³ Per la notifica preventiva, la persona responsabile deve registrare i seguenti documenti sotto forma di scansione secondo articolo 21 LF-CITES⁶ (sistema d'informazione):

- a. certificato di cattura;
- b. documenti di accompagnamento di cui all'articolo 3b lettere a, b ed eventualmente c; e
- c. riassunto dei dati contenuti nei documenti di accompagnamento.

Art. 5 Rilascio della partita

¹ L'USAV verifica i dati notificati dalla persona responsabile e li confronta con i dati doganali.

² Rilascia la partita se le indicazioni sui certificati di cattura sono complete e corrette e se corrispondono ai documenti di accompagnamento.

³ Se le indicazioni nelle scansioni trasmesse presentano irregolarità di entità minore, l'USAV accorda una deroga di sette giorni lavorativi per rettificare le irregolarità. L'USAV rilascia la partita se le irregolarità sono rettificate.

⁴ L'USAV emette un numero di rilascio per le partite rilasciate.

⁵ La persona responsabile può notificare la partita alla dogana con il numero di rilascio.

⁵ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, versione della GU L 268 del 29.10.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 202/2011, GU L 57 del 02.03.2011, pag. 10.

⁶ RS 453

Sezione 3: Procedura di controllo semplificata

Art. 6 Criteri per l'applicazione della procedura di controllo semplificata

¹ I prodotti della pesca provenienti dagli Stati di bandiera elencati nell'allegato 5 possono essere importati senza notifica preventiva presso l'USAV, qualora le condizioni fissate all'articolo 3 sono adempiute.

² Uno Stato di bandiera può essere integrato nell'allegato 5 se:

- a. dispone di una legislazione volta a evitare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- b. dispone di un'autorità responsabile della sorveglianza delle disposizioni legali di cui alla lettera a;
- c. dispone degli strumenti di esecuzione necessari per l'attuazione delle disposizioni legali di cui alla lettera a;
- d. effettua una quantità sufficiente di controlli per verificare il rispetto delle disposizioni legali di cui alla lettera a;
- e. è membro delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca responsabili delle zone di pesca;
- f. ha ratificato gli accordi internazionali che mirano a una pesca sostenibile; e
- g. in base a indicazioni dimostrate sufficienti non è possibile arrivare alla conclusione che sia tollerata, favoreggiata o promossa la pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

³ Per le verifiche del caso, il DFI si basa sulle informazioni fornite dalle autorità estere e dalle organizzazioni internazionali elencate nell'articolo 19 e sui risultati delle procedure di controllo delle importazioni di prodotti della pesca.

Art. 7 Adeguamento dell'allegato 5

¹ Il DFI può adeguare l'allegato 5 dopo aver consultato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

² Il DFI può inserire uno Stato di bandiera nell'allegato 5 se quest'ultimo presenta una richiesta. La richiesta deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e deve essere motivata.

³ Gli Stati di bandiera la cui richiesta di inserimento nell'allegato 5 è stata respinta oppure che vanno stralciati dall'allegato 5 sono previamente consultati.

Sezione 4: Controlli, contestazioni e disposizioni penali

Art. 8 Organi di controllo

¹ L'USAV e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono gli organi di controllo responsabili dell'applicazione della presente ordinanza.

² Il DFI può affidare compiti esecutivi a organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico.

Art. 9 Controlli

¹ Gli organi di controllo sono autorizzati ad effettuare controlli dei certificati di cattura, dei documenti di accompagnamento e delle partite nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali e nelle sedi sociali degli importatori e a realizzare controlli fisici.

² I controlli avvengono a campione e in caso di sospetta infrazione delle condizioni di importazione.

³ Su richiesta dell'organo di controllo, le persone responsabili devono fornire informazioni sull'identità e la provenienza delle partite.

⁴ Su richiesta dell'organo di controllo, le persone responsabili devono presentare le partite, i certificati di cattura, i documenti di accompagnamento nonché la contabilità della merce per un controllo.

Art. 10 Contestazioni

Gli organi di controllo rilevano le irregolarità delle partite non conformi alle prescrizioni. In particolare si tratta delle partite:

- a. che non sono state notificate adeguatamente;
- b. per cui i documenti necessari sono mancati o incompleti anche dopo la proroga del termine;
- c. per cui nonostante siano stati presentati i documenti necessari, sussiste un dubbio motivato che i prodotti della pesca non siano di provenienza legale, che non siano rispettate le condizioni di importazione oppure che il certificato di cattura non si verifichi.

Art. 11 Provvedimenti

¹ Le partite per le quali manca il numero di rilascio oppure per le quali sussiste il dubbio che le condizioni di importazione non sono rispettate sono trattenute dall'AFD nell'ufficio doganale o nel posto di ispezione frontaliero. L'AFD informa l'USAV che decide la procedura da seguire.

² In caso di partite contestate, l'USAV non emette un numero di rilascio.

Art. 12 Disposizioni penali

Le infrazioni degli articoli 3 e 4 sono punibili secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera b LF-CITES⁷.

Sezione 5: Tasse e costi**Art. 13** Tasse per ogni partita

L'USAV emette alla persona responsabile una fattura di 70 franchi per ogni partita notificata.

Art. 13a Altre tasse

¹ L'USAV emette alla persona responsabile una fattura per altre tasse se:

- a. è necessario svolgere chiarimenti a causa di indicazioni incomplete o lacunose, oppure
- b. un controllo nei posti di ispezione frontalieri, negli uffici doganali o presso la sede sociale dell'importatore attesta che non sono state rispettate le disposizioni della presente ordinanza.

² Le tasse supplementari sono fissate in funzione del tempo richiesto. La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

³ Si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 30 ottobre 1985⁸ sulle tasse dell'USAV.

Art. 14 Costi durante la procedura di controllo e in seguito a contestazione

I costi maturati durante la procedura di controllo e in seguito a contestazione sono fatturati alla persona responsabile. Si tratta in particolare dei costi per l'immagazzinamento o la sistemazione delle partite contestate.

Sezione 6: Trattamento dei dati**Art. 15** Registrazione di dati nel sistema di informazione

I seguenti dati sono registrati nel sistema di informazione e collegati con i dati del sistema di informazione di dichiarazione doganale:

- a. dati aziendali dell'azienda di destinazione;
- b. nome, cognome e indirizzo dell'importatore e della persona che notifica la partita per l'imposizione doganale;
- c. dati di notifica relativi alle partite, in particolare sulle quantità in chilogrammi, sul tipo di pesci e sulle zone di pesca di ogni certificato di cattura;
- d. lo Stato di bandiera da cui proviene il certificato di cattura;
- e. scansioni dei certificati di cattura;
- f. scansioni dei documenti di accompagnamento;
- g. numeri di rilascio;
- h. risultati dei controlli;
- i. dati sugli accertamenti e sull'avvio di procedimenti penali, e
- j. dati sul rifiuto di rilascio per una partita.

Art. 16 Inserimento dei dati

¹ Le persone responsabili inseriscono nel sistema di informazione i dati di cui all'articolo 15 lettere a–f.

² Se le persone responsabili non hanno accesso al sistema di informazione, l'USAV registra i dati di cui all'articolo 15 lettere a–g nel sistema di informazione.

³ In caso di importazione con la procedura di controllo generale, l'USAV inserisce nel sistema di informazione il numero di rilascio nonché i dati di cui all'articolo 15 lettere h–j.

Art. 17 Accesso ai dati del sistema di informazione

¹ I collaboratori dell'USAV incaricati dell'applicazione della presente ordinanza hanno l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema di informazione.

² Possono inserire, consultare ed elaborare dati.

Art. 18 Comunicazione dei dati agli organi di controllo

L'USAV può comunicare i dati del sistema di informazione agli altri organi di controllo nel quadro dell'adempimento dei loro compiti.

⁷ RS 453

⁸ RS 916,472

Art. 19 Comunicazione dei dati alle autorità estere

Se sussistono dubbi sulla provenienza legale di una partita, il rispettivo certificato di cattura e i documenti di accompagnamento possono essere comunicati alle seguenti autorità di altri Stati e organizzazioni internazionali a scopo di verifica tenendo conto delle disposizioni fissate all'articolo 18 LF-CITES⁹:

- a. autorità nazionali preposte alla pesca;
- b. organi doganali nazionali;
- c. autorità dell'UE e degli Stati membri dell'UE che sono incaricate della sorveglianza della pesca e dell'attuazione delle misure contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- d. organizzazioni preposte alla pesca regionali;
- e. organizzazioni internazionali per la nutrizione e la pesca;
- f. organi di polizia nazionali e internazionali.

Art. 20 Sicurezza informatica

I provvedimenti atti a garantire la sicurezza informatica sono retti dall'ordinanza del 9 dicembre 2011¹⁰ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Art. 21 Archiviazione e cancellazione dei dati

¹ L'archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 1998¹¹ sull'archiviazione.

² I dati concernenti i numeri di rilascio assegnati, le domande di notifica respinte, le decisioni relative a provvedimenti amministrativi e procedimenti penali sono cancellati dopo dieci anni.

Sezione 7: Adeguamento degli allegati**Art. 22**

Il DFI può adeguare gli allegati 1, 2 e 3 in base agli sviluppi internazionali o tecnici.

Sezione 8: Entrata in vigore**Art. 23**

La presente ordinanza entra in vigore il 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

⁹ RS 453

¹⁰ RS 172.010.58

¹¹ RS 152.1

Allegato 1
(art. 2 lett. a)

Elenco dei prodotti della pesca soggetti all'obbligo di controllo

Voce di tariffa		Eccezione
0301		
	ex 9100	Dalla pesca in acque interne
	ex 9200	Dalla pesca in acque interne
	ex 9400	
	ex 9500	
	ex 9980	Dalla pesca in acque interne
0302		
	ex 1100	Dalla pesca in acque interne
	ex 1300	Dalla pesca in acque interne
	ex 1400	Dalla pesca in acque interne
	ex 1900	Dalla pesca in acque interne
	ex 2100	
	ex 2200	
	ex 2300	
	ex 2400	
	ex 2900	Dalla pesca in acque interne
	ex 3100	
	ex 3200	
	ex 3300	
	ex 3400	
	ex 3500	
	ex 3600	
0302		
	ex 3900	Dalla pesca in acque interne
	ex 4100	
	ex 4200	
	ex 4300	
	ex 4400	
	ex 4500	
	ex 4600	

Voce di tariffa		Eccezione
	ex 4700	
	ex 5100	
	ex 5200	
	ex 5300	
	ex 5400	
	ex 5500	
	ex 5600	
	ex 5900	Dalla pesca in acque interne
	ex 7400	Dalla pesca in acque interne
	ex 7900	Dalla pesca in acque interne
	ex 8100	
	ex 8200	
	ex 8300	
	ex 8400	
	ex 8500	
0302		
	ex 8990	Dalla pesca in acque interne
0303		
	ex 1100	Dalla pesca in acque interne
	ex 1200	Dalla pesca in acque interne
	ex 1300	Dalla pesca in acque interne
	ex 1400	Dalla pesca in acque interne
	ex 1900	Dalla pesca in acque interne
	ex 2600	Dalla pesca in acque interne
	ex 2900	Dalla pesca in acque interne
	ex 3100	
	ex 3200	
	ex 3300	
	ex 3400	
	ex 3900	Dalla pesca in ac-

Voce di tariffa	Eccezione
	que interne
ex 4100	
ex 4200	
ex 4300	
ex 4400	
ex 4500	
ex 4600	
ex 4900	Dalla pesca in acque interne
ex 5100	
ex 5300	
ex 5400	
ex 5500	
ex 5600	
ex 5700	
ex 6300	
ex 6400	
ex 6500	
0303	
ex 6600	
ex 6700	
ex 6800	
ex 6900	Dalla pesca in acque interne
ex 8100	
ex 8200	
ex 8300	
ex 8400	
ex 8990	Dalla pesca in acque interne
0304	
ex 3900	Dalla pesca in acque interne
ex 4100	Dalla pesca in acque interne

Voce di tariffa	Eccezione
ex 4200	Dalla pesca in acque interne
ex 4300	
ex 4400	
ex 4500	
ex 4600	
ex 4990	Dalla pesca in acque interne
ex 5210	Dalla pesca in acque interne
ex 5290	Dalla pesca in acque interne
ex 5300	
ex 5400	
ex 5500	
ex 5990	Dalla pesca in acque interne
ex 6900	Dalla pesca in acque interne
ex 7100	
ex 7200	
ex 7300	
ex 7400	
ex 7500	
0304	
ex 7900	Dalla pesca in acque interne
ex 8100	Dalla pesca in acque interne
ex 8200	Dalla pesca in acque interne
ex 8300	
ex 8400	
ex 8500	
ex 8600	
ex 8700	
ex 8990	Dalla pesca in acque interne

Voce di tariffa	Eccezione
ex 9100	
ex 9200	
ex 9400	
ex 9500	
ex 9910	Dalla pesca in acque interne
ex 9980	Dalla pesca in acque interne
0305	
ex 3200	
ex 3990	Dalla pesca in acque interne
ex 4100	Dalla pesca in acque interne
ex 4200	
ex 4300	Dalla pesca in acque interne
ex 4990	Dalla pesca in acque interne
ex 5100	
ex 5990	Dalla pesca in acque interne
ex 6100	
ex 6200	
ex 6300	
ex 6990	Dalla pesca in acque interne
ex 7100	
ex 7900	Dalla pesca in acque interne
0306	Pesci ornamentali
ex 1100	Pesci ornamentali
ex 1200	Pesci ornamentali
ex 1400	Pesci ornamentali
ex 1500	Pesci ornamentali
1604	
ex 1410	

Voce di tariffa	Eccezione
ex 1600	Pesci ornamentali
ex 1700	Pesci ornamentali
ex 2100	Pesci ornamentali
ex 2200	Pesci ornamentali
ex 2400	Pesci ornamentali
ex 2500	Pesci ornamentali
ex 2600	Pesci ornamentali
2700	Pesci ornamentali
0307	
ex 4100	
ex 4900	
ex 5100	
ex 5900	
ex 7100	altri che: Specie <i>Ilex</i> , specie <i>Strombus</i> , nonché <i>Sepia pharaonis</i>
7900	
8100	
8900	
1604	
ex 1100	Dalla pesca in acque interne
ex 1210	
ex 1290	Dalla pesca in acque interne
ex 1310	
ex 1320	
ex 1390	Dalla pesca in acque interne

	ex 1490	Dalla pesca in acque interne
	ex 1510	
	ex 1590	Dalla pesca in acque interne
	ex 1610	
	ex 1690	Dalla pesca in acque interne
	ex 1700	Dalla pesca in acque interne
	ex 1910	
	ex 1991	Dalla pesca in acque interne
	ex 1999	Dalla pesca in acque interne
	ex 2010	Dalla pesca in acque interne
	ex 2090	Dalla pesca in acque interne
	ex 3100	Dalla pesca in acque interne
1605		
	ex 1000	
	ex 2100	
	ex 2900	Dalla pesca in acque interne
	ex 3000	
	ex 4000	Dalla pesca in acque interne

Certificato di cattura (modello)

Documento n.			Autorità di convalida				
1.	Nome e Cognome		Indirizzo		Telefono		Fax
2.	Nome del peschereccio		Bandiera, porto di immatricolazione e numero di registro		Indicativo di chiamata		Numero IMO/Lloyd's (eventuale)
Numero della licenza di pesca Validità fino al			Numero Inmarsat		N. di fax, n. di telefono		Indirizzo e-mail (se disponibile)
3.	Descrizione del prodotto		Tipo di trasformazione autorizzata a bordo		4. Riferimento alle misure di conservazione e di gestione applicabili		
Gene- re	Codice NC del prodotto	Zone e date di cattura		Peso vivo stimato (kg)	Stima del peso netto da sbarcare (kg)	Peso sbarcato verificato (kg) laddove opportuno	
5.	Nome del comandante del peschereccio			Firma		Timbro	
6.	Dichiarazione di trasbordo in mare			Firma e data		Data/zona/posizione del trasbordo	Peso stimato (kg)
Comandante del peschereccio ricevente		Firma		Nome della nave	Indicativo di chiamata	Numero IMO/Lloyd's (eventuale)	
7.	Autorizzazione di trasbordo in una zona portuale						
Denominazione	Autorità	Firma	Indirizzo	Telefono	Porto di sbarco	Data di sbarco	Timbro

8.	Cognome e nome dell'esportatore	Firma	Data	Timbro	
9.	Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera				
	Nome, cognome/qualifica	Firma	Data	Timbro	
10.	Informazioni riguardanti il trasporto <i>v. appendice</i>				
	Dichiarazione dell'importatore				
	Nome e indirizzo dell'importatore	Firma	Data	Timbro	
				Codice NC del prodotto	
	Documenti di cui all'articolo 14 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008	Accertamenti			
12.	Controllo all'importazione: Autorità	Luogo	Importazione autorizzata (*)	Importazione sospesa (*)	Verifica richiesta
	Dichiarazione in dogana (eventuale)	Numero	Data	Luogo	

(*) barrare se del caso

Allegato 3
(art. 3b lett. c)

Dichiarazione di trasformazione (modello)

Confermo che i prodotti della pesca trasformati
(descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sonostati
ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura.

N. del certificato di cattura	Nome/i e bandiera/e della nave	Data/e di convalida	Descrizione delle catture	Peso sbarcato (kg)	Catture trasformate (kg)	Prodotto della pesca trasformato (kg)

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

Nome e indirizzo dell'esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione)

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione

<p>.....</p>

Numero e data del certificato sanitario

<p>.....</p>

Responsabile dello stabilimento di trasformazione	Firma	Data	Luogo
---	-------	------	-------

--	--	--	--

Approvazione dell'autorità

Funzionario	Firma e timbro	Data	Luogo

Allegato 4
(art. 3d)

Stati di bandiera per i quali vige un divieto di importazione di prodotti della pesca

(1): Elenco dei prodotti della pesca che sottostanno all'obbligo di controllo dell'ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca importati secondo l'allegato 1 dell'ordinanza

(2): tutti

Stati di bandiera	Co- dice ISO	Voce di ta- riffa	Stato della trasformazio- ne	Osservazioni
Es. Sri Lanka	LK	(1)	(2)	

Allegato 5
(art. 6 e 7)

**Stati di bandiera da cui è possibile importare prodotti della pesca
tramite procedura semplificata**

Stati di bandiera	Codice ISO	Osservazioni
Es. Australia	AU	
Es. Groenlandia	GL	
Es. Canada	CA	
P. es. Stati Uniti d'America	US	
Es. Stati UE		
Es. Stati AELS		
ecc.		